

Regolamento dei Corsi Accademici di Secondo Livello Ordinamentali

Art. 1 - Requisiti d'accesso

1. Possono presentare domanda d'accesso ai Corsi di Diploma Accademico di Secondo Livello i candidati in possesso di un diploma accademico di primo livello o di diploma di laurea o di diploma di Conservatorio congiunto ad un diploma di scuola secondaria superiore, o di altro titolo di studio equipollente conseguito all'estero e riconosciuto idoneo, senza limiti di età e dinazionalità. I predetti titoli devono essere coerenti con il corso prescelto.
2. In base al D.M. 28.09.11 è consentita la doppia frequenza al Conservatorio e all'Università sulla base di specifiche norme (si veda successivo Art. 6).
3. L'ammissione ai Corsi è subordinata ai posti resi disponibili annualmente ed al superamento di un esame finalizzato all'accertamento delle competenze musicali e culturali del candidato coerenti con i parametri delle Istituzioni musicali europee di pari livello.
4. Per il programma di ammissione ai singoli corsi, si vedano le Tabelle allegate al presente Regolamento.
5. Le Commissioni relative alle prove d'ammissione sono nominate dal Direttore e sono composte da almeno tre docenti. Delle Commissioni può far parte il Direttore che, nel caso, ne assume didiritto la Presidenza.
6. Per sostenere l'esame di ammissione occorre presentare la domanda entro i termini comunicati annualmente dal Conservatorio di Genova e versare i relativi contributi previsti, nonrimborsabili.
7. La valutazione degli esami di ammissione è espressa con le seguenti indicazioni: idoneo, idoneo con debiti formativi, non idoneo. Ai candidati idonei viene attribuito un voto espresso in trentesimi ai fini della formazione di una graduatoria di merito per l'accesso ai posti disponibili. Eventuali debiti formativi debbono essere assolti entro il primo anno accademico d'iscrizione.
8. Si ricorda infine che per il conseguimento di un Diploma Accademico di Secondo Livello è richiesto il possesso del livello B1 di una lingua straniera comunitaria. Lo studente eventualmentesprovvisto di tale titolo deve conseguirlo presso una Istituzione legalmente autorizzata prima di sostenere la prova finale di Diploma.

Art. 2 - Piano dell'offerta formativa (curricolo)

1. Il curriculum degli studi per il conseguimento del Diploma Accademico di Secondo Livello è articolato in attività formative obbligatorie (90%) e in attività formative a scelta dello studente (10%).
2. Le attività formative obbligatorie sono riportate nelle allegate Tabelle relative ai singoli Corsi di Diploma Accademico, che fanno parte integrante del presente Regolamento di corso di Diploma Accademico di Secondo Livello e in cui sono specificate, ai sensi e nel rispetto della normativa vigente, le seguenti indicazioni:

- Aree, settori e campi artistico-disciplinari;
- Tipologia delle attività, ore di lezione e ripartizione dei CFA;
- Modalità di valutazione.

3. Le attività a scelta dello studente possono essere individuate in un'apposita Tabella che è consultabile sul sito del Conservatorio.
4. In aggiunta alle suddette attività formative, lo studente può inoltre richiedere di frequentare ulteriori attività formative purché non eccedenti complessivamente il 5% dei CFA previsti dal corso ed escluse le attività formative individuali.

Art. 3 - Crediti Formativi Accademici (CFA)

1. Il piano dell'offerta formativa è organizzato secondo il sistema dei crediti formativi accademici, che si uniforma ai principi dell'ECTS (European Credit Transfer System) ossia «Sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti».
2. L'impegno di uno studente a tempo pieno nell'arco di un anno accademico è convenzionalmente fissato in 60 CFA.
3. Un CFA corrisponde a 25 ore d'impegno complessivo per lo studente, comprensivo di lezioni e studio personale. La frazione dell'impegno orario riservato allo studio personale in relazione alle diverse tipologie dell'offerta formativa – individuale, d'insieme o di gruppo, collettiva, laboratorio – è determinato nel rispetto dell'art. 1 del D.M. n° 154 del 12 novembre 2009.
4. I CFA corrispondenti a ciascuna attività formativa sono di norma acquisiti dallo studente mediante il superamento dei relativi esami di profitto o, laddove previsto, mediante il conseguimento dell'idoneità rilasciata dal docente della disciplina.
5. Lo studente che abbia già svolto attività formative previste dal curriculum degli studi può chiedere il riconoscimento di CFA su presentazione di specifica documentazione.

Art. 4 - Propedeuticità, ripetizione della frequenza e qualifica di fuori-corso (FC)

1. Nell'ambito dell'ordinamento didattico dei Corsi di diploma Accademico di Secondo Livello vengono fissate alcune propedeuticità, individuando, cioè, alcune priorità nello svolgimento di determinati esami. Ad esempio: Prassi esecutive e repertori I è propedeutico all'esame di Prassi esecutive e repertori II. Le diverse propedeuticità sono chiarite nell'ambito dei singoli piani di studio.

2. Con Delibera n.47/2014 (13.11.2014) il Consiglio Accademico ha stabilito che uno studente che abbia svolto regolarmente un corso e che al termine sia stato bocciato all'esame di valutazione o comunque non si sia presentato all'esame stesso, non può seguire nuovamente il corso come effettivo. Su motivata richiesta al direttore e dietro il parere positivo del docente, tuttavia, può essere autorizzata la ripetizione del corso nel solo anno accademico successivo a quello della frequenza effettiva o la possibilità di assistere alle lezioni in veste di uditor.

Art. 5 - Frequenza

1. Il DPR 212/2005 (Art. 10) fissa gli obblighi di frequenza in misura "non inferiore all'80 per cento della totalità delle attività formative, con esclusione dello studio individuale". L'assolvimento dell'obbligo di frequenza è attestato dai singoli docenti ed è vincolante ai fini dell'accesso ai relativi esami o ai fini del conseguimento dell'idoneità.

2. Il Consiglio Accademico, con delibera n. 48/2014 del 15.12.2014 ha stabilito "che, nel caso uno studente per particolari ragioni documentate non sia in grado di garantire la presenza all'80% delle ore di un corso, il docente, a sua esclusiva discrezionalità (e con l'avallo del Direttore), può assegnare allo studente stesso nell'ambito dell'iter del corso o in sede d'esame, un programma integrativo, in sostituzione delle ore mancanti. Il tetto complessivo delle ore frequentate non può, in ogni caso, essere inferiore al 60% delle ore dell'intero corso".

Art. 6 - Studenti del Conservatorio iscritti all'Università

1. Per poter usufruire della contemporanea iscrizione alle due Istituzioni, è necessario che lo Studente:

- dichiarare di avvalersi della contemporanea iscrizione presso le suddette Istituzioni (D.M. 28.09.11, art. 1 comma 2);
- presentarsi a entrambe le Istituzioni i piani di studio previsti dai rispettivi ordinamenti (D.M. 28.09.11, art. 1 comma 3);
- comunicarli, dopo la verifica e l'approvazione da parte di entrambe le Istituzioni, eventuali modifiche ai piani di studio per ulteriore approvazione (D.M. 28.09.11, art. 1 comma 3).

2. Il Conservatorio provvederà a trasmettere all'Università ogni informazione relativa alla frequenza, al percorso e alla carriera dello Studente. L'Università si impegnerà viceversa a trasmettere al Conservatorio ogni informazione relativa alla frequenza, al percorso e alla carriera dello Studente. Le due Istituzioni provvederanno ad individuare, ciascuna, un proprio referente al fine di favorire il raccordo fra le stesse e concorderanno le modalità per la verifica (D.M. 28.09.11, art. 2):

- del limite complessivo dei Crediti formativi (le attività formative per ciascun a.a. e l'acquisizione dei relativi crediti formativi non possono superare il limite complessivo di 90 per anno, fatti salvi quelli conseguiti per le discipline valutabili in entrambi gli ordinamenti);
- del rispetto dei piani di studio presentati dallo Studente;
- dell'applicazione dei benefici connessi al diritto allo studio previsti dalla normativa vigente;
- della durata massima di iscrizione prevista dai rispettivi ordinamenti;
- delle situazioni di Studenti fuori corso;
- delle eventuali ripetenze e degli sbarramenti in relazione a particolari insegnamenti.

3. Al fine di poter contattare tempestivamente tutte le Facoltà di riferimento, gli Studenti che intendono avvalersi della doppia iscrizione comunicheranno alla Segreteria Didattica del Conservatorio, oltre a quanto previsto al precedente punto 1, ogni informazione utile (Facoltà, Corso di Laurea, eventuale Tutor o Referente presso l'Università, ecc.).

Art. 7 - Congelamento della carriera accademica - Fuori corso

1. E' possibile per uno studente congelare la propria carriera accademica, presentando richiesta entro e non oltre il termine previsto per le iscrizioni. Tali studenti sono esonerati totalmente per l'anno accademico di riferimento, dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi di frequenza. Non possono compiere alcun atto di carriera. Norme più specifiche sono inserite annualmente nel Manifesto degli Studi.

2. Gli studenti dei Corsi Accademici di Secondo Livello possono richiedere il congelamento per un massimo di due anni. In ogni caso la carriera accademica non può avere durata superiore al doppio degli anni ufficiali di corso. Tale limite si applica anche per gli studenti fuori corso: per quelli dei Corsi Accademici di Secondo Livello non è possibile andare oltre il secondo anno fuoricorso.

3. Per gli studenti con doppia frequenza (Conservatorio-Università) potranno essere valutate, caso per caso, sulla base dei piani di studio concordati, soluzioni diversificate che non potranno tuttavia prevedere oltre un anno suppletivo rispetto a quanto fissato nel precedente comma 2.

Art. 8 - Studenti stranieri

1. Gli studenti appartenenti ai paesi dell'Unione Europea, ovunque residenti, presentano domanda di iscrizione direttamente al Conservatorio di Genova.

2. Gli studenti non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia presentano domanda di iscrizione direttamente al Conservatorio di Genova.
3. Gli studenti non comunitari residenti all'estero devono presentare la domanda di preiscrizione alla Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza e, all'arrivo in Italia devono consegnare in Segreteria le attestazioni dei versamenti e i documenti tradotti dall'Ambasciata.
4. I candidati stranieri all'esame di ammissione devono sostenere un test scritto, articolato in tre prove, che intende verificare la loro conoscenza della lingua italiana al livello B2. Il test si svolgerà indatata e sede che verranno indicati sul sito web istituzionale del Conservatorio www.conspaganini.it. Gli studenti che non superano il test non sono ammessi alle prove successive. Gli studenti che superano il test con debito hanno l'obbligo di frequentare corsi di Lingua italiana ed assolvere il debito formativo entro il primo anno di iscrizione. Lo studente in possesso di CILS B2 è esonerato dal test.

Art. 9 - Esami di profitto

1. Le sessioni d'esame sono di norma tre per ogni anno accademico: estiva, autunnale, invernale. Per ogni sessione d'esame possono essere previsti più appelli.
2. Gli esami possono essere sostenuti, a conclusione dei relativi insegnamenti e nel rispetto delle propedeuticità previste, esclusivamente dallo studente che abbia assolto l'obbligo di frequenza.
3. Gli esami danno luogo a votazione e sono sempre soggetti a verbalizzazione.
4. Il voto è espresso in trentesimi e l'esame si intende superato con una votazione minima di 18/30. Solo nel caso in cui il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti potrà essere attribuita, all'unanimità dei componenti la Commissione, la lode accademica.
5. Il valore della lode accademica, ai fini del calcolo del coefficiente del singolo esame, è pari a 0,20/30.
6. Nel caso in cui lo studente accetti la votazione, essa sarà riportata, a cura della Commissione, sul libretto dello studente.
7. Non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della relativa valutazione, di un esame già superato e registrato sul libretto dello studente.

Art. 10 - Commissioni degli esami di profitto

1. Gli studenti sostengono gli esami di profitto dinanzi ad una Commissione che assicura il carattere pubblico dell'esame nei limiti della normativa vigente (ad esclusione, ad esempio, degli esami che prevedono una chiusura).
2. Le commissioni d'esame sono nominate dal Direttore e composte di almeno tre docenti.
3. Il docente responsabile dell'attività formativa relativa all'esame fa parte di diritto della Commissione; gli altri membri sono scelti tra i docenti della stessa disciplina o di discipline affini. All'interno di ogni Commissione sono individuati, prima dell'inizio degli esami, un Presidente ed un Segretario.
4. Il Direttore ha facoltà di far parte della Commissione e, nel caso, ne assume di diritto la Presidenza.

Art. 11 - Prova finale

1. Il titolo di studio di Diploma Accademico di Secondo Livello è conferito previo svolgimento della Prova finale.
2. Lo studente è ammesso a sostenere la Prova finale dopo avere maturato tutti i CFA previsti dal curriculum, compresi i CFA relativi alle attività di preparazione della Prova finale stessa che saranno conseguiti mediante il riconoscimento delle idoneità rilasciate dai relativi docenti preparatori.
3. Il voto d'accesso alla Prova finale è costituito dalla media ponderata dei voti riportati nei singoli esami. La media ponderata di presentazione è calcolata, sulla base delle votazioni riportate in tutti gli esami di profitto, secondo il seguente calcolo:
 - a) calcolo del coefficiente del singolo esame (cse), ossia moltiplicazione del voto dell'esame per il numero di CFA corrispondenti alla disciplina;
 - b) calcolo del coefficiente totale degli esami (cte), ossia somma di tutti i coefficienti dei singoli esami (cse);
 - c) calcolo della media ponderata in trentesimi, ossia divisione del coefficiente totale (cte) per la somma dei crediti conseguiti (ctc), esclusi i crediti conseguiti con idoneità;
 - d) calcolo della media ponderata rappresentata in centodecimali, ossia moltiplicazione della media ponderata in trentesimi per 110 e divisione del risultato ottenuto per 30.
 - e) arrotondamento della media ponderata in centodecimali, per difetto (es. 102,49 = 102) o per eccesso (es. 102,50 = 103).
4. Il voto finale, espresso in centodecimali, non può essere inferiore alla media ponderata di presentazione. La Commissione può integrare tale voto con un punteggio non superiore a 11/110 suddivisi secondo il seguente criterio:
 - max 7 punti per la prova pratica;
 - max 2 punti per la prova teorica;
 - 1 punto in caso di superamento della Prova finale entro la sessione invernale del 2° anno in corso;
 - 1 ulteriore punto in caso di superamento della Prova finale entro la sessione autunnale del 2° anno in corso.
5. Nel caso il risultato finale sia pari o superiore a 110/110, la Commissione può attribuire all'unanimità la lode accademica e, quale ulteriore riconoscimento, la "menzione d'onore".
6. Lo svolgimento della Prova finale è pubblico, e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.
7. Il Conservatorio di Genova rilascia, come supplemento al Diploma Accademico di primo livello, un certificato bilingue (italiano e inglese) conforme a quelli adottati dagli altri paesi europei, contenente le principali indicazioni relative al curriculum seguito dallo studente per conseguire il titolo stesso.
8. Per i programmi relativi alle prove finali si rinvia agli Allegati riguardanti le singole Scuole, allegati al presente Regolamento.

Art. 12 - Commissione della Prova finale

1. La Commissione per la Prova finale del corso di Diploma Accademico di Secondo Livello è nominata dal Direttore ed è costituita da almeno cinque docenti, assicurando un'attrasversalità di rappresentanza alle diverse aree formative.
2. La Commissione per la Prova finale è presieduta dal Direttore, o da un suo delegato, e deve comprendere il docente responsabile della preparazione della Prova finale stessa, il relatore dell'elaborato scritto e almeno un altro docente della stessa disciplina o di disciplina affine.
3. Può far parte della Commissione della Prova Finale anche un esperto esterno all'Istituzione.

Art. 13 - Diritto allo studio

1. Agli studenti iscritti al corso di diploma accademico di primo livello sono riconosciuti i benefici previsti nell'ambito del diritto allo studio universitario, a seguito di apposita convenzione del Conservatorio di Genova con l'azienda regionale ligure ALFA.

Art. 14 - Mobilità internazionale

1. Il Conservatorio di Genova favorisce gli scambi, la cooperazione e la mobilità studentesca tra i sistemi d'istruzione e di formazione musicale di pari livello, nell'ambito dei programmi europei di mobilità internazionale (ad es. ERASMUS) o di specifiche convenzioni.